



IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Il Giudice, dott. Giuseppe Bianchi

letta la domanda per liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter L. n. 3/2012, depositata il giorno 14.10.2021 (integrata il 10.12.2020 ed il 18.1.2021) nel procedimento iscritto al n. AR 18/2020 da CHIODO MANUELA ;

rilevato che:

- la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;
- il debitore versa in stato di sovrindebitamento;
- il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012;
- il debitore non ha fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n. 3/2012;

rilevato che è stata depositata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente l'inventario di tutti i beni del debitore;

osservato che:

- al momento non emergono condizioni di inammissibilità;
- sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge;
- gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore;
- non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

ravvisata l'opportunità di nominare liquidatore lo stesso professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C.;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di CHIODO MANUELA ;

nomina liquidatore il Dott. Andrea Fiorentini;

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione;



fissa la data del 15.4.2021 entro cui i creditori e i titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, devono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione o di restituzione o di rivendica di beni;

dispone che il liquidatore provveda alla formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* L. 3/12;

fissa al liquidatore termine al 15.3.2021 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 *sexies* L. n. 3/2012;

avverte il liquidatore che il programma di liquidazione *ex art.14 novies* L. n. 3/2012 – contenente la valutazione circa opportunità del subentro nelle procedure esecutive pendenti *ex art. 14-novies*, comma 2, e l'indicazione dei vantaggi per i creditori derivanti dall'eventuale scelta di non subentrare - va depositato entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario;

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet del Tribunale;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

dispone che, sino alla chiusura del procedimento di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Civitavecchia, 9.2.2021

Il Giudice



STUDIO LEGALE

00053 Civitavecchia (Roma) via Berto Barbarani, 22
Telefono (+39) 076630841 Fax (+39) 0766612282
e-mail: massimiliano.dibrigida@virgilio.it
pec: massimiliano.dibrigida@pecavvocaticivitavecchia.it

TRIBUNALE CIVILE di CIVITAVECCHIA

Al Sig. Giudice Delegato alle procedure di composizione delle crisi di Sovraindebitamento ex L.3/2012

Istanza ex art. 14 L.n.3/2012

§§§

La Sig.ra **Chiodo Manuela** (C.F.: CHDMNL85H42D024X), nata a Tarquinia, il 02/06/1985, ivi residente in via Manfredi Mariani n. 4/c, rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Sannino (C.F.: SNNVNT79B59C773I) del foro di Civitavecchia presso il cui studio è elettivamente domiciliata in via Barbarani, 22 (00053) Civitavecchia (RM) (si dichiara ex art.170 c.p.c. d voler ricevere le comunicazioni della presente procedura al fax: 0766612282 e/o all'indirizzo PEC: valentina.sannino@pecavvocaticivitavecchia.it, così come indicato ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 11 febbraio 2005 n.68)

PREMESSO:

1. che l'istante versa in uno stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 6 della L.3/2012, ossia una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
2. che la ricorrente ex art5. 15 L. 3/2012, chiedeva la nomina di un professionista facente le veci di O.C.C., al fine di procedere alla redazione della relazione particolareggiata prevista dalla legge;
3. Che l' O.C.C. nominava il Dott. Andrea Fiorentino (All.n. relazione particolareggiata con annessi allegati);
4. Che stante la relazione particolareggiata dell O.C.C., e vista la situazione patrimoniale della ricorrente, si conviene che la procedura più adatta al caso è la liquidazione del patrimonio immobiliare della Sig.ra Chiodo;



STUDIO LEGALE

00053 Civitavecchia (Roma) via Berto Barbarani, 22
Telefono (+39) 076630841 Fax (+39) 0766612282
e-mail: massimiliano.dibrigida@virgilio.it
pec: massimiliano.dibrigida@pecavvocaticivitavecchia.it

5. Che attualmente la ricorrente non ha fonti di reddito certe e consistenti;
6. Che la liquidazione avrà ad oggetto l'unico bene immobile intestato alla Sig.ra Chiodo, ovvero la casa di residenza della sua famiglia, sita in Tarquinia, via Manfredi n. 4c, risultato al Catasto Fabbricati del Comune di Tarquinia al foglio 74, mapp 342, sub 24;

Tutto ciò premesso, l'istante, *ut* rappresentato, difeso e domiciliato

CHIEDE

Che ill.mo Tribunale adito, voglia, verificata la sussistenza della meritevolezza della ricorrente e delle condizioni di procedibilità

- Autorizzare e disporre la liquidazione dei beni di proprietà provvedendo altresì alla nomina del liquidatore che si occuperà di far valutare l'immobile ad un perito e di tutte le operazioni di vendita e di riparto del prezzo ricavato tra i creditori secondo l'ordine ed alle condizioni che riterrà più opportune;
- Ordinare la sospensione di ogni azione esecutiva e giudiziaria nei confronti della ricorrente;
- Autorizzare la ricorrente ad occupare l'immobile in cui risiede con il marito ed i due figli minori sino all'effettiva vendita dello stesso.

Con osservanza.

Si allega: Relazione particolareggiata del Dott. Andrea Fiorentini, più n. 43 allegati..

Civitavecchia, lì 08/09/2020

Avv. *Valentina Sannino*

